

Elenco clienti e fornitori 2016 riguarda il termine entro il quale, i contribuenti obbligati alla Comunicazione delle operazioni rilevanti IVA, devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate entro: 10 aprile per i contribuenti che liquidano l'IVA mensilmente, 20 aprile per chi liquida trimestralmente l'IVA. Tale obbligo, è stato previsto dall'articolo 21 del Decreto Legge n.78/2010 al fine di prevenire e contrastare l'evasione fiscale con le frodi carosello, riferite alle operazioni di vendita tra più soggetti che simulando cessioni all'esportazione o intracomunitarie e quindi non a loro imputabili, cercano di eludere il pagamento dell'Iva, le false fatturazioni e per garantire maggiori controlli sulle imposizioni sul reddito.

Elenco clienti e fornitori 2016:

L'invio e trasmissione dell'elenco dei Clienti e Fornitori 2016 con lo Spesometro è obbligatorio per tutti i titolari di Partita IVA che hanno compiuto nel corso del 2015 operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali non vi è obbligo di emissione fattura pari o superiori a 3.600,00 al lordo dell'imposta applicata, in quanto soggetti passivi di Iva che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi sul territorio italiano.

Nello specifico, sono obbligati alla compilazione dello Spesometro i seguenti titolari di Partita IVA di società, imprese e professionisti:

Imprese:

Imprese familiari ed aziende coniugali

Imprese agricole di cui all'art. 2135 del c.c.

Società:

Società di persone

Società di fatto che esercitano attività commerciale

Società di capitali

Società consortili

Società cooperative e di mutua assicurazione Imprese individuali

Società estere rappresentate in Italia

Enti non commerciali: rientrano tra i soggetti obbligati all'invio della comunicazione, per le sole operazioni rilevanti ai fini IVA, se invece le fatture passive sono riferibili ad acquisti che riguardano attività istituzionali e commerciali, l'obbligo si ritiene assolto con l'invio degli importi riguardanti gli acquisti per attività commerciali. Le spese di

elettricità, gas, acqua, telefono degli enti non commerciale sono intese come oneri promiscui, per cui non costituiscono oggetto di comunicazione.

Piccoli produttori agricoli, anche se non superano i 7 mila euro di vendite l'anno.

Associazioni e Enti associative sportive dilettantistiche: che pur avvalendosi del regime agevolato forfetario previsto dalla Legge 398/91 sono tenute alla comunicazione limitatamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali. Le ASD con opzione per la 398/91 pertanto inviano solo i dati delle fatture emesse per pubblicità e sponsorizzazioni come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, tali associazioni anche se non sono obbligate alla registrazione analitica delle fatture passive ricevute, devono comunicare gli importi relativi agli acquisti di beni e servizi direttamente riferibili all'attività commerciale eventualmente svolta.

Enti Privati: che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività commerciale

Professionisti, Lavoratori Automi, Soggetti:

Che esercitano arti/professioni in forma autonoma o associata

Stabili organizzazioni di soggetti non residenti

Soggetti non residenti che si sono identificati ai fini IVA

Rappresentanti fiscali di soggetti non residenti

Esercenti attività di impresa e/o di lavoro autonomo che aderiscono alle Nuove iniziative produttive

Curatori fallimentari e commissari liquidatori

Contribuenti in regime di contabilità semplificata, ex minimi

Esclusione elenco clienti e fornitori:

I Titolari di Partita IVA esclusi ed Esonerati dall'obbligo di comunicare entro il 10 e 20 aprile i dati dello Spesometro, sono:

Contribuenti nel Regime dei Minimi: fatta eccezione dei casi in cui il contribuente nel corso dell'anno 2014, consegue ricavi o compensi superiori a € 30.000, effettua cessioni all'esportazione, sostiene spese per lavoratori dipendenti o collaboratori, o supera la soglia dei 15.000 euro in tre anni per l'acquisto di beni strumentali. In tal caso, vi è l'obbligo di comunicazione delle operazioni IVA Spesometro, a decorrere dalla data in cui vengono meno i requisiti di accesso al regime dei minimi.

Non residenti con stabile organizzazione in Italia.

Pubbliche Amministrazioni: sono state escluse dall'obbligo di comunicazione operazioni rilevanti ai fini IVA, per gli anni 2011 e 2012. L'obbligo dello Spesometro per lo Stato, regioni, comuni, enti locali, regioni, province decorre infatti dal 1 gennaio 2014 per le operazioni non effettuate mediante fatturazione elettronica.

Comunicazione operazioni Iva 3.000 e 3.600 euro

Le Operazioni rilevanti ai fini Iva che i soggetti titolari di partita Iva sono obbligati a comunicare e trasmettere con la compilazione dell'elenco clienti e fornitori sono quelle che superano i suddetti limiti di importo:

Limite di importo per cui è obbligatorio lo Spesometro: è per tutte quelle operazioni di importo pari o superiore a **3.000 euro**, al netto dell'IVA mentre le operazioni Iva per le quali non vi è l'obbligo di emettere la fattura, come per esempio, quelle operazioni relative al commercio al dettaglio, la soglia del limite è un importo pari o superiore a 3.600 euro al lordo dell'imposta applicata, Se non vi è obbligo di emissione della fattura (perché, ad esempio, le operazioni sono documentate tramite ricevuta o scontrino fiscale), il limite è elevato a 3.600 euro al lordo dell'Iva.

Operazioni con obbligo di Spesometro: Sono obbligati alla comunicazione Spesometro tutti i soggetti passivi IVA che effettuano:

- Operazioni rese a soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture per operazioni rilevanti ai fini IVA - **clienti**
- Operazioni ricevute da soggetti titolari di partita IVA, dai quali sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta - **fornitori**
- Operazioni rese a soggetti nei confronti dei quali non sono state emesse fatture per operazioni rilevanti ai fini IVA - **consumatori finali, imprenditori e professionisti che hanno acquistato beni e servizi non rientranti nell'attività d'impresa o di lavoro autonomo.**

In generale, sono operazioni soggette a comunicazione obbligatoria Spesometro, le operazioni:

- imponibili
- non imponibili costituite da cessioni/prestazioni nei confronti degli esportatori abituali
- assimilate alle esportazioni
- servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali

- esenti
- soggette al regime del margine
- in reverse charge
- cessioni gratuite di beni
- autoconsumo

Operazioni escluse dallo Spesometro 2016:

Sono escluse dall'obbligo di comunicazione Spesometro 2016, le operazioni effettuate nel corso del 2015 che hanno riguardato:

Importazioni.

Esportazioni (art. 8, comma 1, lettere a e b del Dpr 633/72).

Cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list

Operazioni già comunicate all'Anagrafe tributaria: come ad esempio la fornitura di energia elettrica, telefonia, contratti di assicurazione, atti di compravendita immobili, ecc.

Operazioni intracomunitarie: in quanto già soggette all'invio dei modelli Intra.

Operazioni effettuate nei confronti di privati: Le operazioni effettuate nei confronti di privati non passivi di Iva, sono escluse dall'obbligo di comunicazione solo nel caso in cui il pagamento dei corrispettivi avvenga tramite moneta elettronica, ossia con carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione indipendentemente dal fatto che la vendita sia certificata con fattura, con scontrino o ricevuta, fatta eccezione di quelle emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio nazionale per le quali permane l'obbligo di comunicazione. Mentre per i corrispettivi pagati tramite assegno non trasferibili e bonifico bancario che superano la soglia di 3.600 euro vanno comunicate indipendentemente dal fatto che la vendita sia certificata con fattura, con scontrino o ricevuta.

Operazioni senza obbligo di fattura: Per le operazioni rilevanti ai fini IVA senza obbligo di emissione della fattura, la soglia limite dopo la quale vi è l'obbligo di comunicazione con lo Spesometro è di 3.600,00 euro, al lordo dell'IVA effettivamente applicata.

Fattura emessa con scontrino o ricevuta fiscale: vi è l'obbligo di comunicazione se l'operazione effettuata è al di sopra della soglia limite.

Fatture con IVA non esposta: vi è l'obbligo di comunicazione se l'operazione supera la soglia anche per i soggetti che non hanno l'obbligo di indicare separatamente l'imposta, come ad esempio le agenzie di viaggio che applicano il regime speciale di cui all'art. 74-ter del DPR 633/72.

Fatture in reverse charge: L'obbligo di comunicazione ai fini dello Spesometro, è previsto per le operazioni d'importo pari o superiori ai € 3.000 euro, soggette al meccanismo IVA reverse charge, ovvero, per le fatture dove l'Iva non compare in quanto assolta dal committente. In questo caso, in cui l'intestatario dei documenti ai fini IVA è diverso dal reale fornitore, va indicato il nominativo effettivo.

Fatture di leasing e Noleggio Auto: Gli operatori finanziari che utilizzano beni in leasing o a noleggio, sono obbligati alla trasmissione della comunicazione per lo Spesometro, se nel corso dell'anno l'operazione supera il limite di soglia, l'esclusione dal suddetto obbligo non è prevista per i veicoli da lavoro che hanno subito modifiche tali da renderli inadatti alla circolazione o alla navigazione aerea o marittima. Sono esonerati dall'obbligo ai sensi dell'art. 7, del D.P.R. n. 6, invece le società di noleggio e leasing, in quanto le operazioni da loro effettuate sono già monitorate dall'Agenzia delle Entrate.

Fatture cointestate: La fattura cointestata va indicata nello Spesometro per l'importo totale da ognuno dei cointestatari, nei casi in cui la quota di ciascun cointestatario sia inferiore ai 3.000 euro, sulla fattura dovrà essere indicata la modalità di pagamento "importo frazionato".

Elenco clienti e fornitori con contribuenti in regime dei minimi sono esonerati dall'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva, solo se rispettano i requisiti di accesso al regime. Nel caso in cui, si dovesse verificare una delle ipotesi che presuppone la fuoriuscita dal regime, il contribuente è obbligato alla comunicazione per tutte le operazioni sopra la soglia limite, a partire dal momento in cui vengono meno i suddetti requisiti. Mentre per il soggetto passivo d'IVA che riceve una fattura emessa da un contribuente che aderisce al regime dei minimi ha l'obbligo di comunicazione se l'operazione supera la soglia limite.

Fatture mediche: Prestazioni effettuate da Medici e pediatri convenzionati col S.S.N: vanno obbligatoriamente comunicate, in quanto sono operazioni esenti da I.V.A. ex art. 10 D.P.R. 633/72 e quindi anche se non è previsto il pagamento rientrano nell'obbligo dello c.d. spesometro perché operazioni rilevanti ai fini Iva. Prestazioni professionali

rese da medico non convenzionato: vanno comunicate con lo Spesometro solo se l'operazione effettuata è pari o supera la soglia limite dei 3.000 euro per singola operazione.

Ricevute fiscali: Le operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA, vengano documentate da ricevute fiscali come per esempio le prestazioni alberghiere, ai fini della comunicazione, si dovrà procedere attraverso lo scorporo, all'indicazione dell'imponibile e dell'Iva.

Software per l'invio dell'elenco:

L'invio elenco clienti e fornitori 2016 con lo spesometro deve essere compilato e trasmesso mediante il nuovo modello di comunicazione, chiamato modello polivalente 2014. Nel modello deve essere indicare le operazioni rilevanti ai fini Iva che i titolari di Partita Iva sono obbligati a trasmettere all'Agenzia delle Entrate entro:

Scadenza Spesometro 2016 è:

- Scadenza 10 aprile per i contribuenti che liquidano l'IVA mensilmente.
- Scadenza 20 aprile per chi liquida trimestralmente l'IVA.

In modalità telematica utilizzando il Software compilazione modello polivalente elenco clienti e fornitori messo a disposizione dall'Agenzia previa registrazione ai servizi online: Entratel e Fisconline, oppure, avvalendosi di intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, secondo le specifiche tecniche di seguito riportate.

Istruzioni compilazione elenco clienti e fornitori:

La **compilazione dell'elenco clienti e fornitori 2016 Agenzia delle Entrate** tali operazioni, soggetti obbligati devono indicare, per ciascuna operazione rilevante ai fini IVA:

Numero partita IVA o Codice fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente

Importo delle operazioni effettuate, con la relativa imponibile e imposta, oppure, andrà specificato che si tratta di operazioni non imponibili o esenti

Per le operazioni senza obbligo di emissione fattura: vanno riportati i corrispettivi comprensivi dell'IVA applicata

Per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti non residenti, privi di codice fiscale, vanno indicati se persone fisiche: cognome e nome, luogo e data di nascita e domicilio all'estero, se soggetti diversi dalle persone fisiche: denominazione, ragione sociale e sede legale.

Comunicazione omessa, inviata in ritardo o errata:

I soggetti obbligati alla compilazione e alla trasmissione telematica dello Spesometro 2015 entro e non oltre il termine ultimo di scadenza del 10 e 20 aprile 2016, che non adempiono all'obbligo e che quindi non presentano la comunicazione o lo fanno in ritardo o la rendono non veritiera sono sanzionabili con una multa pecuniaria compresa tra un minimo di Euro 258 ed un massimo di Euro 2.065.

La Legge, in caso di errori o omissioni nella comunicazione dell'elenco clienti e fornitori, consente la possibilità di sanare tali violazioni, inviando una dichiarazione integrativa e sostitutiva che vada a correggere quella precedentemente inviata all'Agenzia purché sia trasmessa entro 30 giorni dalla scadenza, nello specifico: "è consentita la trasmissione di una comunicazione in sostituzione di un'altra precedentemente inviata, purché essa si riferisca al medesimo periodo temporale e la sostituzione avvenga, previo annullamento della precedente comunicazione, non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati".

E' inoltre prevista la possibilità di sanare omissioni e ritardi nella presentazione e invio dello Spesometro, ricorrendo all'istituto del ravvedimento Operoso spesometro che a fronte del pagamento di una sanzione ridotta **sanzione ridotta a 1/8 del minimo (pari a 32 euro)**. In caso di **definizione agevolata** (art. 16, comma 3 o 17, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997), la sanzione è ridotta a 1/3 di quella irrogata; pertanto, nel caso in cui sia irrogata la sanzione in misura minima, la violazione potrà essere definita con il pagamento di 86 euro mentre nell'ipotesi in cui sia irrogata la sanzione in misura massima, con il pagamento di 688 euro.

Modello polivalente 2016:

L'Agenzia delle Entrate ha provveduto ad approvare il nuovo modello polivalente per la comunicazione operazioni black list e gli acquisti da San Marino.

Il nuovo modello Spesometro di comunicazione polivalente, con le relative istruzioni e le specifiche tecniche sono state pubblicate sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Entrate e

riguarda pertanto la versione definitiva, come previsto dal provvedimento del 2 agosto, per il c.d. Spesometro per la comunicazione polivalente delle operazioni con i Paesi black list e gli acquisiti da parte degli operatori commerciali con residenza in Italia da San Marino.

Si ricorda che sono escluse dall'obbligo di comunicazione degli elenchi clienti e fornitori, le operazioni rilevanti ai fini Iva, quelle già monitorate dall'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto del contribuente e quelle trasmesse all'Anagrafe tributaria. Sono inoltre escluse dallo Spesometro, le importazioni e le esportazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b) del Dpr 633/1972.

Riguardo le operazioni relative alla vendita di beni e prestazioni di servizi, effettuate con pagamenti tracciabili quindi con ricevute, registrate o soggette a registrazione, riguardanti operatori economici aventi sede, domicilio o residenza nei Paesi della black list devono essere indicate nella specifica sezione del nuovo modello. Per gli acquisti da operatori della Repubblica di San Marino vanno indicati nell'apposito quadro "SE".

In merito all'esclusione dei soggetti che non devono compilare lo Spesometro, ricordiamo i contribuenti dei minimi, ovvero, di coloro che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, nonché Stato, regioni, province, comuni e altri organismi di diritto pubblico nell'ambito delle loro attività istituzionali. La comunicazione è presentata con riferimento all'anno solare. Per le operazioni effettuate con controparti residenti in Paesi della black list, è necessario indicare anche il mese o il trimestre. Per gli acquisti effettuati nei confronti di operatori economici residenti nella Repubblica di San Marino, è necessario indicare il mese. Ad esempio Gennaio: valore 1, Febbraio: valore 2.... ottobre: valore 10, dicembre valore 12. L'indicazione per i 4 trimestri sono: T1, T2, T3 e T4.

Il modello deve essere presentato esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati.